

CONSIGLIO DEI MINISTRI/Il governo vara un dlgs con cui riscrive il codice ambientale

# Ambiente, vale l'interesse aziendale

## Riscritte le regole per il rilascio della Via. Stretta alle emissioni

DI GIOVANNI GALLI

**G**li interessi legati allo sviluppo economico del paese dovranno essere considerati fin da subito, a partire cioè dalla fase di pianificazione e programmazione degli interventi sul territorio. Non solo. Le politiche di tutela dell'ambiente dovranno includere tra i propri obiettivi anche attività di sviluppo sostenibile. Sono questi i principi seguiti ieri dal consiglio dei ministri, nel varare un dlgs (anticipato da *ItaliaOggi* 7 del 31/5/2010), recante disposizioni correttive ed integrative del dlgs 152/2006, meglio conosciuto come Codice dell'ambiente. In particolare, il provvedimento reca una stretta sulle emissioni inquinanti in atmosfera generate da impianti industriali e riscrive le procedure amministrative per il rilascio della Valutazione d'impatto ambientale (Via), che vanno così a integrarsi con l'Aia, l'autorizzazione integrata ambientale.

Quest'ultima viene trasposta nel codice ambientale.

**Emissioni e impianti industriali.** La revisione delle norme a tutela dell'aria tocca in primis le emissioni degli «impianti» produttivi, che subiscono una revisione concettuale. Nel restyling del dlgs 152/2006, alla nozione di «impianto» (cioè dispositivo destinato a svolgere in via autonoma una determinata attività) viene anteposta quella di «stabilimento», inteso come complesso di uno o più impianti. L'introduzione di questa nuova nozione provoca, a cascata,

la rivisitazione di tutte le norme del Codice ambientale che fanno attualmente riferimento alla (più stretta) definizione di impianto per quanto riguarda sistema autorizzatorio e valori limite da rispettare. Sempre sotto il profilo concettuale viene rivisitata la definizione di «emissioni diffuse» recata dal dlgs 152/2006, nozione in cui vengono fatte rientrare anche le emissioni non convogliate coincidenti con solventi contenuti in sca-

ricchi idrici e rifiuti. Sotto il profilo burocratico, invece, diminuisce la durata dell'autorizzazione ad inquinare, che passa da quindicinale a decennale, con la possibilità per l'Autorità pubblica di imporne il rinnovo anche prima della scadenza. Una nuova domanda di autorizzazione accompagnerà anche le semplici modifiche degli impianti, così come il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro. Arriverà poi con un nuovo decreto Minambiente l'upgrade degli attuali valori limite alle emissioni recati dagli allegati del dlgs 152/2006, con la possibilità però da parte delle Autorità competenti di stabilire valori limite più stringenti in sede di adozione dei piani e dei programmi di qualità dell'aria. Sotto il profilo sanzionatorio, invece, viene ristretta la fattispecie del reato di esercizio di impianto con superamento dei valori limite di emissione. Tale reato viene integrato solo in caso di difformità tra valori misurati e prescritti rilevata mediante specifici metodi di campionamento.

Novità, infine, per gli impianti di minor impatto sull'ambiente. Vengono espressamente esclusi dalla necessità di autorizzazione gli impianti con emissioni «scarsamente rilevanti».

### Codice ambientale, le novità in arrivo

<b>Principi generali</b>	Introduzione di una definizione positiva di «ambiente», da intendersi come insieme dei fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici presenti nella biosfera nonché il sistema di relazioni tra esse. Introduzione dei «principi generali dell'azione ambientale» di «precauzione», «azione preventiva», «chi inquina paga», sviluppo sostenibile.
<b>Emissioni in atmosfera</b>	<p><b>1. Impianti industriali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuova nozione di stabilimento, inteso come complesso di uno o più impianti.</li> <li>• Emissioni diffuse. Vi rientrano anche le emissioni non convogliate coincidenti con solventi contenuti in scarichi idrici e rifiuti.</li> <li>• Autorizzazioni emissioni. La durata sarà decennale invece che quindicinale.</li> <li>• Nuovi valori limite. Arriveranno con un decreto Minambiente. Le Autorità competenti potranno però stabilire valori limite più stringenti.</li> <li>• Reati. L'esercizio di un impianto con superamento dei valori si avrà solo in caso di difformità tra i valori misurati e quelli prescritti rilevata mediante specifici metodi di campionamento.</li> <li>• Deroghe. Esclusi dalla necessità di una autorizzazione gli impianti con emissioni scarsamente rilevanti individuati.</li> <li>• Grandi impianti combustione. Più impianti localizzati nello stesso stabilimento saranno sempre essere considerati come un unico impianto.</li> </ul> <p><b>2. Combustibili.</b> Negli impianti industriali e termici civili non potranno essere utilizzati combustibili che costituiscono rifiuti.</p>
<b>Via/Vas/lppc</b>	<p><b>1. Disciplina in generale.</b> Introduzione di nuove definizioni: allagate di «sostanze» e «inquinamento».</p> <p><b>2. VIA.</b> Obbligatorio solo i progetti che si prevede abbiano un impatto «negativo» (oltre che «significativo») sull'ambiente.</p> <p><b>3. VAS.</b> I provvedimenti amministrativi adottati senza la necessaria Vas saranno inefficaci. La mancata pronuncia su osservazioni legittimerà automaticamente i proponenti a ricorso Tar.</p> <p><b>4. AIA.</b> Trasposte nel dlgs 152/2006 le disposizioni in materia Autorizzazione ambientale integrata recate dal dlgs 59/2005</p>

